

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Dispositivo n. 37/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 32/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente;
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore);
avv. Roberto Pellegrini – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 6 maggio 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società FC Aprilia Racing Club (matr. FIGC 949360) contro il calciatore Antonio Montella (n. 4.4.1986 – matr. FIGC 3563395) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND (prot. cae 28/2020-21 del 7 aprile 2021) pubblicata sul Com. Uff. n. 247/1 del 7 aprile 2021,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società FC Aprilia Racing Club Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.
Ai sensi dell'art. 55 CGS – FIGC, liquida le spese di difesa in favore del calciatore Antonio Montella in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Carmine Fabio La Torre

IL PRESIDENTE
F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 6 maggio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia